REGOLAMENTO (CEE) N. 570/70 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1970

che stabilisce le modalità di applicazione per la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 15,

considerando che il regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (3), ha stabilito nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ; che tale regolamento è stato completato dal regolamento (CEE) n. 437/70 del Consiglio, del 10 marzo 1970 (4), per quanto riguarda le norme generali che disciplinano la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova ;

considerando che, a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 175/67/CEE, la concessione della restituzione con il sistema della fissazione anticipata è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia domanda, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità ; che è opportuno definire le modalità di compilazione e di utilizzazione di tale titolo ;

considerando che, dati gli usi vigenti nel commercio internazionale dei prodotti del settore delle uova, è opportuno tollerare una certa differenza tra la quantità dei prodotti esportati e quella indicata nel titolo ;

considerando che il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata può essere determinato in funzione del termine di consegna normale negli scambi di prodotti del settore delle uova ;

considerando che, per la corretta applicazione del regime di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, è necessario che i titoli rechino determinate indicazioni minime e che siano previste le modalità della domanda del titolo ;

considerando che l'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 175/67/CEE subordina il rilascio del titolo di fissazione anticipata alla costituzione di un deposito cauzionale ; che l'ammontare del deposito può essere stabilito sulla base delle modifiche di prezzo che possono verificarsi durante il periodo concesso ;

considerando che il deposito cauzionale garantisce l'impegno di esportare verso il paese o i paesi di destinazione designati durante il periodo di validità del certificato ; che esso viene del tutto o in parte incamerato se questo obbligo non è stato adempiuto o lo è stato solo in parte ; che è opportuno precisare le disposizioni applicabili in materia, in particolare nel caso d'inadempienza degli obblighi per causa di forza maggiore ;

considerando che per la gestione efficiente del regime di fissazione anticipata, la Commissione deve disporre di una informazione permanente ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 5 bis del regolamento n. 175/67/CEE, in appresso denominato « titolo », obbliga ad esportare verso il paese o i paesi di destinazione designati, durante il suo periodo di validità, la quantità netta di prodotto designata.

2. Se la quantità esportata supera in misura non eccedente il 5 % della quantità indicata nel titolo, essa è considerata come esportata in base a quest'ultimo.

3. Se la quantità esportata è inferiore in misura non eccedente il 5 % della quantità indicata nel titolo, l'obbligo di esportazione è considerato adempiuto.

Articolo 2

I diritti e gli obblighi derivanti dal titolo non sono trasmissibili.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio fino allo scadere del sesto mese successivo a quello nel quale è stato rilasciato.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.
(4) GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 2.

2. Nel caso di un'esportazione basata su un bando di gara, il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio fino alla data alla quale devono essere adempiuti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione.

Sono considerati bandi di gara gli inviti non riservati — emanati da enti statali di paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico — a presentare entro un determinato termine offerte la cui eventuale accettazione viene decisa da tali enti od organismi.

Articolo 4

Fintantochè non saranno adottati moduli comunitari per i titoli, gli Stati membri possono utilizzare moduli nazionali in cui figurano le indicazioni minime di cui all'articolo 5, fatte salve le disposizioni previste in altri regolamenti, direttive o decisioni.

Articolo 5

Nel titolo devono essere indicati :

a) il cognome, nome e indirizzo del richiedente,

b) la designazione del prodotto da esportare e l'indicazione della relativa sottovoce della tariffa doganale comune,

c) la quantità di prodotto, espressa in peso netto,

d) l'importo o gli importi della restituzione, secondo il paese o i paesi di destinazione,

e) l'ultimo giorno di validità del certificato.

Articolo 6

1. Per giorno di presentazione della domanda di titolo s'intende :

a) se la domanda è presentata direttamente agli uffici dell'organismo competente, il giorno della presentazione, purchè si tratti di un giorno lavorativo per tale organismo e la presentazione abbia luogo al più tardi alle ore 15,30 ;

b) se la domanda è inviata a mezzo lettera o telescritto, il giorno della sua ricezione da parte dell'organismo competente, purchè questa abbia luogo al più tardi alle ore 15.30 ;

c) se la domanda è inviata a mezzo telegramma, il giorno della sua ricezione da parte dell'organismo competente, purchè il telegramma sia stato registrato all'ufficio trasmittente al più tardi alle ore 15.30 e sia pervenuto all'organismo competente prima delle ore 17.00.

2. Le domande di titolo pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente o in un giorno lavorativo per quest'ultimo, ma dopo le ore di cui al paragrafo 1, vengono considerate come presentate il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione.

Le domande di titolo inviate a mezzo telegramma conformemente al paragrafo 1, lettera c), e pervenute dopo le ore 17.00 sono considerate nulle, a meno che l'operatore non abbia precisato nello stesso telegramma, che, in caso di ritardo di quest'ultimo, intendeva chiedere la fissazione anticipata della restituzione valida il primo giorno lavorativo seguente il giorno della ricezione del telegramma.

Le domande inviate a mezzo telegramma registrato all'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 15.30 sono considerate come presentate il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche se il telegramma è pervenuto all'organismo competente prima delle ore 17.00.

3. Nel periodo in cui l'Italia applica l'ora «legale», le ore limite stabilite nel presente articolo si intendono ritardate di un'ora in detto Stato membro.

Articolo 7

1. L'importo del deposito cauzionale alla cui costituzione è subordinato il rilascio del titolo è fissato nell'allegato.

Il deposito cauzionale è costituito sotto forma di una garanzia rispondente ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro.

Il deposito cauzionale deve essere costituito e tale costituzione comunicata per iscritto all'organismo competente al più tardi alle ore 17.00 del giorno della presentazione della domanda di titolo ai sensi dell'articolo 6.

2. Il deposito cauzionale è svincolato :

a) se almeno il 95 % della quantità netta indicata nel titolo è stata esportata, durante il periodo di validità di questo, verso il paese o i paesi di destinazione designati.

b) per la quantità per la quale il partecipante ad un bando di gara non è aggiudicatario.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, quando l'obbligo di esportare è stato adempiuto solo per una parte della quantità netta indicata nel titolo, il deposito cauzionale viene incamerato in ragione degli importi fissati nell'allegato applicati ad una quantità globale uguale alla differenza tra

a) il 95 % della quantità netta indicata nel titolo e

b) la quantità netta esportata.

Tuttavia, se la quantità netta esportata è inferiore al 5 % della quantità netta indicata nel titolo, la

quantità netta di cui alla lettera a) viene sostituita dalla quantità netta indicata nel titolo.

Articolo 8

1. Se per cause considerate di forza maggiore l'esportazione non può essere effettuata nel periodo di validità del titolo, l'organismo competente decide, a richiesta dell'interessato, l'annullamento dell'obbligo di esportare e quindi lo svincolo del deposito cauzionale oppure la proroga della validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo della circostanza addotta.

2. Se l'organismo competente ammette una determinata circostanza come causa di forza maggiore, ne informa immediatamente la Commissione.

3. Se viene fatta valere come causa di forza maggiore una circostanza riguardante il paese di destinazione, tale circostanza può essere ammessa soltanto se il paese di destinazione è stato indicato tempestivamente all'organismo competente prima che si manifestasse la causa di forza maggiore. Si considera che l'indicazione del paese di destinazione è avvenuta tempestivamente se al momento della comunicazione la causa di forza maggiore non era ancora prevedibile.

4. L'interessato deve fornire la prova della circostanza considerata, causa di forza maggiore, esibendo documenti probanti.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento,

b) prima del 10 di ciascun mese, e per la prima volta prima del 10 maggio 1970, il computo dei titoli rilasciati nel corso del mese precedente.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del deposito cauzionale
		u.c./100 kg
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non	
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :	
	I. atti ad usi alimentari :	
	a) Uova sgusciate :	
	1. essiccate	5,0
	2. altre	1,5
	b) Giallo d'uova :	
	1. liquido	2,5
	2. congelato	2,7
	3. essiccato	5,0